Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(7183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. **1707**.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3061, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Massa;

Visto il regio decreto 17 dicembre 1936, n. 2308, che apporta modificazioni alla pianta organica dell'Istituto stesso;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto medesimo alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Massa allegata al regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3061 e modificata con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 2308, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 70.500.000 graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 104. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Massa

Sezioni: Decorazione plastica - Arredamento - Disegno di architettura

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di arredamento con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
14. Insegnante di tecnologia per l'arredamento e il disegno di architettura	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio in legno	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per le applicazioni metalliche . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la modellistica .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Segretario economo	1	—	—
23. Applicato di segreteria	1	—	—
24. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario settimanale fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. **1708**.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Siena;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Siena allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 79.000.000 graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 106. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Siena

Sezioni: Disegno di architettura - Decorazione pittorica - Decorazione plastica - Arte ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del delativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica e per la ceramica	—	1	—
15. Insegnante di tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
16. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per le tecniche pittoriche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per le lacche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Segretario economo	1	—	—
25. Applicato di segreteria	1	—	—
26. Bidelli	4	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1183**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Silverio Papa con la Parrocchia di San Giacomo Maggiore, in comune di Valprato Soana (Torino).

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 15 aprile 1965, relativo all'unione temporanea nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Silverio Papa in Valprato Soana (Torino) con la Parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Pianetto del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1184**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora de La Salette, in Olbia (Sassari).

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 1° maggio 1964, integrato con dichiarazione del 13 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora de La Salette, in Olbia (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1185**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Assunta, nel comune di Noci (Bari).

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano in data 8 aprile 1963, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Assunta, in contrada Lama d'Acqua del comune di Noci (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1965.

Declassificazione a provinciale di un tratto della Strada statale n. 230 di « Massazza » in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1959, con il quale è stata statizzata la strada n. 230 « di Massazza », con itinerario: innesto Strada statale n. 143 presso Biella-Candelo-Quinto Vercellese-innesto Strada statale n. 11 a Vercelli;

Considerato che l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha costruito lungo la suddetta strada una variante per evitare l'attraversamento dell'abitato di Candelo e che, ai sensi della citata legge n. 126, occorre declassificare il tratto dismesso, della estesa di km. 8+922, e stralciare, dall'itinerario della Strada statale n. 230, il caposaldo di Candelo;

Sentiti, a norma dell'art. 12 della ripetuta legge n. 126, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Vercelli, che si sono pronunziati rispettivamente l'11 febbraio 1965, il 18 maggio 1965 ed il 24 maggio 1965;

Ritenuto che il tratto stradale in parola può essere declassificato da statale a provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di km. 8+922 della Strada statale n. 230 « di Massazza » dismesso a seguito della costruzione d'una variante viene declassificato a provinciale, ed assume la denominazione di strada provinciale « di Candelo ».

L'itinerario della Strada statale n. 230 « di Massazza » viene così modificato: innesto Strada statale n. 143 presso Biella-Quinto Vercellese-innesto Strada statale n. 11 a Vercelli.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1965
Registro n. 29 *Lavori pubblici, foglio n.* 276

(8154)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1962, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza di cui trattasi;

Vista la nota in data 31 agosto 1965, n. 153217, con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di sezione, dott.ssa Maria Puglisi a membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore di sezione dott.ssa Maria Puglisi è nominata membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8161)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1963, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 2677 dell'8 luglio 1965, con la quale la Confederazione nazionale degli armatori liberi designa il sig. Antonio Zacchello quale membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri da carico e velieri e motovelieri da traffico in sostituzione del gr. uff. Costantino Simeone, dimissionario;

Ritenuta la necessità di accettare le dimissioni presentate e di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Zacchello è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico ed in sostituzione del gr. uff. Costantino Simeone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1965.

Sostituzione di giudici presso il Tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1965, con il quale il maggiore di pubblica sicurezza Valletta Angelo ed il capitano di pubblica sicurezza D'Aprile Guido vennero designati per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati gli ufficiali da loro sostituiti, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che detti ufficiali sono stati trasferiti rispettivamente in data 10 giugno 1965 e 7 settembre 1965 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla loro sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Bari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i seguenti ufficiali:

1) maggiore di pubblica sicurezza Zampaglione Angelo, del raggruppamento guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del maggiore di pubblica sicurezza Valletta Angelo, dal 10 giugno 1965, al 31 dicembre 1965;

2) capitano di pubblica sicurezza Pedone Vincenzo, dell'11° reparto mobile polizia di Bari, in sostituzione del capitano di pubblica sicurezza D'Aprile Guido, dal 7 settembre 1965 al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 12 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1965.

Istituzione dell'ufficio agricolo di zona di Civitella Roveto, dipendente dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila, in base alla rilevazione dei dati di carattere

tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, gli uffici agricoli di zona di Montereale, San Pio delle Camere, Pratola Peligna, Sulmona, Avezzano, Pescina, Tagliacozzo, San Vincenzo Valle Roveto, Castel di Sangro;

Vista la lettera n. 342/R del 21 maggio 1965 con cui l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila ha chiesto lo spostamento della sede dell'ufficio agricolo di zona dal comune di San Vincenzo Valle Roveto a quello di Civitella Roveto;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alla proposta di cui alla precedente nota;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, in sostituzione dell'ufficio agricolo di zona di San Vincenzo Valle Roveto, è istituito, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila ed alle sue dirette dipendenze, l'ufficio agricolo di zona di:

Civitella Roveto, con sede nel comune di Civitella Roveto, comprendente i territori dei comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, Morino, Balsorano, Capistrello, per una superficie agraria forestale di ettari 29.343 e di terreno coltivato di Ha. 12.788.

Roma, addì 13 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Produttori Latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della Società cooperativa « Consorzio Produttori Latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio Produtori Latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli), costituita per rogito Zappia, in data 17 agosto 1930, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Goffredo Porzio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONE

(7931)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » su una strada in comune di San Vendemiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la richiesta della Prefettura di Treviso in data 30 marzo 1965, n. 10594, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la ex Strada statale n. 13 (ora dismessa dall'A.N.A.S. e da considerare, pertanto, comunale) « Ai Gai », svolgentesi nel territorio del comune di San Vendemiano;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dell'A.N.A.S. alla inversione del diritto di precedenza alla intersezione tra la Strada statale n. 51 e il suddetto tratto dismesso della Strada statale n. 13, a favore di quest'ultima strada (lettera n. 630/B/17 del 30 luglio 1965, A.N.A.S. - Direzione generale);

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito il diritto di precedenza sulla strada comunale (ex Strada statale n. 13) denominata « Ai Gai » in corrispondenza della sola intersezione con la Strada statale n. 51.

Art. 2.

Al comune di San Vendemiano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulle soglie della Strada statale n. 51: il segnale « Arresto all'incrocio » di formato maggiorato (Ø 120 cm.) disposto su ambedue i lati di ciascun approccio, integrato dalle strisce trasversali di arresto e dalle iscrizioni « Stop » regolamentari.

Tali segnali devono essere preceduti, alla distanza di circa m. 100 dai relativi presegnali costituiti da segnali di « Dare precedenza » in formato maggiorato (lato cm. 120) integrati da targa aggiuntiva (disposta sul lato superiore) recante la iscrizione « Stop a m. 100 ». Tale segnale deve essere disposto su ambedue i lati di ciascun approccio. A m. 200 dalla intersezione saranno posti segnali di limitazione di velocità a 60 km/ora, ripetuti anche sul lato sinistro della strada;

b) sulla ex Strada statale n. 13 *denominata « Ai Gai »*: il segnale n. 7 « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » in formato normale (lato cm. 90) integrato da targa aggiuntiva (disposta sotto il lato inferiore) recante l'iscrizione « 1 incrocio ».

Restano ferme le disposizioni regolamentari riguardanti i segnali necessari in ragione della presenza del passaggio ferroviario a livello esistente nella intersezione.

La segnaletica orizzontale deve essere quella regolamentare in dipendenza dei segnali negativi della priorità, nonchè di quelli relativi al passaggio ferroviario a livello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8151)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Lucca approvato con regio decreto 26 aprile 1908; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 8978; e il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 28 maggio 1934, n. 4865;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'ufficio del Genio civile di Lucca;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su richiamate, è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Lucca;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Lucca

Numero d'ordine 1	DITTE PROPRIETARIE 2	NUMERO pozzi e loro ubicazioni 3	COMUNI interessati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua 5
1	Comune di Montecarlo	N. 1 in località « Luciani »	Montecarlo	La quantità che viene portata in superficie
2	Mazzini Franceschi Franca	N. 1 in località « Botronzio I »	Id.	Id.
3	Id.	N. 1 in località « Botronzio II »	Id.	Id.
4	Id.	N. 4 in località « Colombaie » e « Cascine »	Id.	Id.
5	Fontana Lorenzo	N. 1 in località « Luciani »	Id.	Id.
6	Giusti Colombo	N. 3 in località « Al Molino »	Id.	Id.
7	Cartificio di Montecarlo di Lorenzo Lorenzetti Natali e C.	N. 1 in località « Mandria » o « Raffaelli » - S. Salvatore	Id.	Id.
8	Comune di Altopascio	N. 3 in località « Rosellini » « Palandri »	Altopascio	Id.
9	Castellacci Raffaello	N. 1 in località « Nardi » Spianate	Id.	Id.
10	Comune di Capannori	N. 1 in località Paganico	Capannori	Id.
11	Ing. Ferdinando Pollastrello	N. 1 in località « Alla Freddanella o presso Corte Dorini » Santo Alessio	Lucca	Id.
12	Dott. Giovanni Tronci	N. 1 in località « Borelli-Mutigliano	Id.	Id.
13	Soc. Acquedotti Tirreni	N. 18 in località Frati	Camaiore	Id.
14	Soc. Cucirini Cantoni Coats	N. 6 in località Acquacalda San Marco	Lucca	Id.
15	Comune di Forte dei Marmi	N. 6 in località « Cugnia »	Pietrasanta	Id.
16	Comune di Camaiore	N. 4 in località « Teneri » Capol.	Camaiore	Id.
17	Id.	N. 1 in località « Pedona »	Id.	Id.

(8105)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anthony J. Gentile, Console degli S.U.A. a Roma.

(8122)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos D. Cartolano, Console dell'Uruguay a Milano con giurisdizione sulle provincie della Lombardia (esclusa Como), di Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

(8123)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pietro Giorgianni, Console onorario di Svezia a Catania con giurisdizione sulle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

(8124)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franco Confalonieri, Console di Costa Rica a Genova.

(8125)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mihael Jurman, Console di Jugoslavia a Trieste.

(8126)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Consorzio cooperativo sabino imprese agricole Palombara Sabina », con sede in Palombara Sabina (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, la Società cooperativa agricola « Consorzio cooperativo sabino imprese agricole Palombara Sabina », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Santini in data 9 agosto 1961, repertorio 10396 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ezio Rosa.

(7942)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 ottobre 1965, i poteri conferiti al dott. Mario Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 ottobre 1965 all'11 febbraio 1966.

(8103)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Caseificio sociale di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, i poteri conferiti al geom. Massimo Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa « Caseificio sociale Casentiga », con sede in Corteno (Brescia) sono stati prorogati fino al 7 dicembre 1965.

(8110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errate-corrige

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1965, n. 233, dove è scritto « comuni di Argelato, Bassano » deve leggersi « comuni di Argelato, Bazzano ».

(7944)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1965, n. 233, dove è scritto « comune di Visone, per le località Scarali. » deve leggersi « comune di Visone, per le località Scaragli. ».

(7945)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1965, n. 233, dove è scritto « comune di Andria, per le località Cappone » deve leggersi « comune di Andria, per le località Coppone », dove è scritto « comune di Gioia del Colle, per le località Chiancara, di Zamparicolo » deve leggersi « comune di Gioia del Colle, per le località Chiancara di Zamparicolo . »; dove è scritto « comune di Palo del Colle, per le località Carleone » deve leggersi « comune di Palo del Colle, per le località Corleone »; dove è scritto « comune di Spinazzola, per le località Giavurre; », deve leggersi « comune di Spinazzola, per le località Giavurro; »; dove è scritto « comune di Terlizzi, per le località Strapizzo, Loi San Giorgio », deve leggersi « comune di Terlizzi, per le località Strapizzo Loi, San Giorgio ».

(7946)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Pavia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1965, n. 233, dove è scritto « comune di Golferenzo, per le località Gorbidi » deve leggersi « comune di Golferenzo, per le località Gerbidi »; dove è scritto « comune di Volpara, per le località Colemberone », deve leggersi « comune di Volpara, per le località Colombarone ».

(7947)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1965, n. 233, dove è scritto « comune di Casina, per le località Ripa Colla » deve leggersi « comune di Casina », per le località Ripa Ciolla »; dove è scritto « comune di Castelnuovo nei Monti, per le località Lermo » deve leggersi « comune di Castelnuovo nei Monti, per le località Lemmo »; dove è scritto « comune di Guastalla, per le località Carrobioli » deve leggersi « comune di Guastalla, per le località Carrobbioli »; dove è scritto « comune di Scandiano, per le località e per il territorio fiancheggiante il torrente Tresinaro tra le località Rendinara e Riva; » deve leggersi « comune di Scandiano, per le località e per il territorio fiancheggiante il torrente Tresinaro tra le località Rondinara e Riva; ».

**(7948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1965, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 304.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8202)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.062.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8137)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.019.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8138)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Gonnosnò (già Figu Gonnosnò) (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8139)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.224.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8140)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.232.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8205)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 406.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8206)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8207)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8208)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.024.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8209)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.517.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8210)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.564.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8211)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Talamello (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.119.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8212)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.654.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8213)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.943.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8214)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.689.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8215)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.122.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8216)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.353.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8217)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1965, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.689.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8218)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8262)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.273.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8263)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.285.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8264)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.804.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8265)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.242.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8266)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8267)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.852.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8268)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8260)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1965, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8261)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 febbraio 1965 al 21 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

– **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**
– **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.167	6.873
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . .	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	46.918
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.204	7.223	8.801	5.040 (*c*)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	19.628
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	22.543
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	26.041
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	27.790
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	29.539
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	37.118
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	53.442
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	15.878
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	18.793
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	22.291
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (*c*)	24.040
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	25.789
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	33.368
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	49.692

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	5.348	6.926	3.165 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.057
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	46.918
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	15.878 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	18.793 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	22.291 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	24.040 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	25.789 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	33.368 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.100 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	49.692 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	5.348 (*f*)	6.926 (*f*)	3.165 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	29.281
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.058 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . .	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i o maggi non specificati nella sottovoce L., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	28.311
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	16.231
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) *Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto* quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse *il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 28615 del 23 settembre 1965, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una collezione libraria di circa quattrocento volumi di letteratura spagnola ed ispano-americana, disposta in suo favore dalla signora Anna Mazzoni vedova del prof. Ettore De Zuani, perchè sia conservata presso l'Istituto di lingue e letterature straniere della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università stessa.

(8163)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1965, registro n. 73 Pubblica istruzione, foglio n. 284, è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di San Michele al Tagliamento avverso il decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa tra la foce del Tagliamento, il canale Lugugnana, il ponte girevole e la conca di navigazione, sita nell'ambito del Comune stesso.

(8118)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 165, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 3 marzo 1964 dall'ex archivista capo del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Doria Annunciato, avverso il provvedimento di cui alla nota della Ragioneria generale dello Stato n. 35111 del 13 gennaio 1964, con il quale è stata disattesa la istanza del 20 novembre 1963, intesa ad ottenere la liquidazione della pensione sulla base del 7° scatto biennale di stipendio, maturato il 12 marzo 1962, anzichè del 6° scatto a suo tempo attribuitogli.

(8165)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 379, è stato dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso straordinario presentato dai signori Attolico Giuseppe, Bonacelli Fabrizio, Vaselli Giuseppe, Villani Raffaele, Molfetta Pompeo, Valenzani Raffaele e Bertulli Umberto, avverso la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia in data 26 luglio 1962, apportante modifiche all'ordinamento del personale.

(8174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 3 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,81	624,82	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,82
$ Can.	581,41	581,25	581,50	581,45	581 —	581,55	581,50	581,55	581,55	581,60
Fr. Sv.	144,59	144,59	144,63	144,62	144,60	144,59	144,61	144,57	144,59	144,61
Kr. D.	90,61	90,65	90,60	90,595	90,55	90,65	90,615	90,65	90,65	90,65
Kr. N.	87,49	87,49	87,55	87,52	87,53	87,49	87,53	87,49	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,75	120,74	120,75	120,735	120,70	120,75	120,7425	120,76	120,75	120,75
Fol.	173,82	173,48	173,40	173,46	173,35	173,41	173,44	173,41	173,41	173,50
Fr. B.	12,58	12,59	12,58	12,5910	12,5825	12,58	12,591	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,47	127,48	127,47	127,505	127,40	127,49	127,485	127,49	127,49	127,48
Lst.	1752,16	1752,50	1752,40	1752,25	1751,90	1752,45	1752,05	1752,45	1752,45	1751,90
Dm. occ.	156,17	156,23	156,2850	156,26	156,22	156,29	156,245	156,29	156,29	156,26
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,19	24,19	24,15	24,18	24,18875	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,86	21,87	21,85	21,87	21,75	21,87	21,865	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,4325	10,43	10,44	10,4305	10,43	10,43	10,44

Media dei titoli del 3 novembre 1965

Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	144,615
1 Corona danese	90,605
1 Corona norvegese	87,525
1 Corona svedese	120,739
1 Fiorino olandese	173,45
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1752,15
1 Marco germanico	156,252
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,867
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

Nello schema da seguire nella compilazione della domanda per la partecipazione al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 27 settembre 1965, alla pag. 4862, prima colonna, dopo il quarto rigo vanno inserite le seguenti parole: « menti falsi o viziati da invalidità non sanabile ».

(8301)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 7 giugno 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1965, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 6 dicembre 1965, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(8291)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di Istituto di istruzione secondaria di primo grado:

a) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro;

c) diploma di computista commerciale.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età e elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessanti un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva della Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata su carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riscontrata la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti

la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità di procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 ed alla lettera *r*) dell'art. 12, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13; non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente va-

canti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di pubblico impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Prova orale:

Oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) Diritti e doveri dell'impiegato;

8) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei LL.PP. e dell'A.N.A.S.;

9) Nozioni elementari di statistica.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1965
Registro n. 6 *A.N.A.S., foglio n.* 370

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Via Monzambano, 10 — ROMA

I . sottoscritt . (cognome e nome) . . . . chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . a . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale) indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . di . . . . nell'anno scolastico; . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego, qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . . li . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(7386)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione del segretario delle Commissioni esaminatrici di concorsi riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 10 della citata legge n. 141;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 13 luglio 1965, con il quale sono state costituite le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con il decreto ministeriale precitato;

Considerata l'opportunità di sostituire il segretario delle predette Commissioni esaminatrici, consigliere di 1ª classe Patota dott. Sergio con il consigliere di 1ª classe Iacovelli dott. Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere di 1ª classe Patota dott. Sergio è sostituito nell'incarico di segretario delle Commissioni esaminatrici di cui al secondo dei decreti ministeriali citati nelle premesse, con il consigliere di 1ª classe Iacovelli dott. Giovanni al quale sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 273. — PANDOLFO

(8127)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in architettura, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1965, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 75 del 25 marzo 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di settembre 1965, è inserito il decreto ministeriale n. 00/42601 del 15 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 93, col quale è approvata la graduatoria di merito e viene dichiarato il vincitore nonchè un idoneo del concorso di cui sopra.

(8304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 7 luglio 1965 entrambi n. 05414 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;
Ritenuto che per effetto della rinuncia dell'ostetrica Lava Diamantina si deve procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Perdifumo;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che immediatamente seguono nella graduatoria di merito;
Considerato che l'ostetrica De Matteo Elvira, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vistala legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica De Matteo Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Perdifumo.

Il sindaco di Perdifumo è incaricato alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 15 ottobre 1965

Il medico provinciale: GALLO

(8064)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 20 settembre 1965, n. **3147.**

Approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 21 settembre 1965*)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 23 concernente il « primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1965 »;
Considerato che detto disegno di legge, esaminato dal Consiglio regionale nelle adunanze del 28 luglio, 3, 4 e 6 agosto 1965, ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;
Visto l'art. 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento di variazione;

Decreta:

E' approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1965, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1965

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, l'ulteriore spesa di L. 400 milioni che si iscrive al cap. n. 19 della parte passiva del bilancio, di cui L. 200 milioni a favore della provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, concernente provvidenze a favore della zootecnia, è autorizzata a carico dell'esercizio 1965 l'ulteriore spesa di L. 17.500.000, che si iscrive al cap. n. 64 della parte passiva del bilancio. L'importo predetto è assegnato alla provincia di Bolzano.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, recante provvidenze a favore della cooperazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 l'ulteriore spesa di L. 10 milioni, che si iscrive al cap. n. 66 della parte passiva del bilancio.
L'importo predetto viene assegnato in parti uguali alle province di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata per l'anno finanziario 1965, a sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34,

l'ulteriore spesa di L. 100 milioni, di cui L. 60 milioni a favore dei Comuni della provincia di Trento e L. 40 milioni a favore dei Comuni della provincia di Bolzano (cap. n. 189).

Art. 6.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 24 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Servizio antincendi

Cap. n. 53 . . . . L. 17.000.000

Economia montana

Cap. n. 136 . . . . L. 45.000.000

Turismo

Cap. n. 158 . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 164 . . . . L. 20.000.000

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 80 . . . . L. 3.000.000

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1963, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento del concorso di cui al precedente comma è autorizzata la complessiva spesa di L. 2.150 milioni in ragione di L. 215 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1963 e 1964 e dal 1966 al 1973 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 5 è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento del concorso di cui al precedente comma è autorizzata la complessiva spesa di L. 1.500 milioni così ripartita:

L. 150 milioni a carico dell'esercizio 1964;
L. 50 milioni a carico dell'esercizio 1965;
L. 150 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1973;
L. 100 milioni a carico dell'esercizio 1974 ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1963, n. 34 è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento del concorso di cui al punto *b*) dell'art. 1 è autorizzata la complessiva spesa di L. 1.068.450.600 così ripartita:

L. 21.369.012 a carico dell'esercizio finanziario 1963;
L. 42.738.024 a carico di ciascuno degli esercizi 1964 e dal 1966 al 1988;
L. 21.369.012 a carico dell'esercizio finanziario 1989 ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 è sostituito dal seguente:

« Alla copertura dell'onere di L. 12.600 milioni si provvede con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1963 . . . . L. 280 milioni
esercizio 1964 . . . . L. 490 milioni
esercizio 1965 . . . . L. 140 milioni
esercizio 1966 . . . . L. 700 milioni
esercizio 1967 . . . . L. 770 milioni
esercizio 1968-1978 . . . . . L. 840 milioni
esercizio 1979 . . . . L. 560 milioni
esercizio 1980 . . . . L. 210 milioni
esercizio 1981 . . . . L. 140 milioni
esercizio 1982 . . . . L. 70 milioni ».

Art. 11.

L'art. 19 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965 è sostituito dal seguente:

« Sul limite di spesa per L. 140 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al cap. n. 175 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento L. 70.000.000
a favore della provincia di Bolzano L. 70.000.000 ».

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 13.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1965 vengono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

TABELLA *A*

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1963 . . . . . L. 554.466.088

ENTRATA ORDINARIA

PROVENTI NETTI DI AZIENDE E GESTIONI AUTONOME

Cap. 10. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi . . . . L. 11.984.628

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE

Cap. n. 18. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitali di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio . L. 348.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE

Cap. n. 30. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1° luglio-31 dicembre 1964 e 1965 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . . . L. 555.000.000

Cap. n. 33. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1° luglio-31 dicembre 1964 e 1965 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . . . L. 90.000.000

Cap. n. 35. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1° luglio 31 dicembre 1964 e 1965 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . . . L. 185.000.000

ESTINZIONE DI CREDITI

Cap. n. 60 bis (*di nuova istituzione*). — Quote di indennizzo dovute dall'E.N.E.L. in seguito al recesso esercitato dalla Regione nei confronti della Società per azioni « Avisio » a sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 . . . . L. 250.000.000

TOTALE . . . L. 1.994.450.716

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione*:

SPESA STRAORDINARIA

INDUSTRIA

Cap. n. 151. — Agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali (legge regionale 7 marzo 1963, n. 10 e legge regionale 10 febbraio 1964, n. 5) . . . . L. 315.000.000

Cap. n. 152. — Contributo al comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo (art. 1, lett. *b*), della legge regionale 28 dicembre 1963, n. 34) . . . . L. 42.738.024

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 175. — Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 1, 1° comma e art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) L. 490.000.000

TOTALE . . . L. 847.738.024

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

SPESE PER GLI ORGANI E SERVIZI GENERALI

Cap. n. 15. — Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, per convegni e congressi. Spese e sussidi di carattere eccezionale L. 5.000.000

Cap. n. 16. — Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale . L. 4.000.000

ONERI GENERALI

Cap. n. 19. — Assegnazione alle province di Trento e di Bolzano a sensi dell'art. 70 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 . L. 400.000.000

SPESE COMUNI A TUTTI GLI ASSESSORATI

Cap. n. 24. — Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale L. 442.500.000

Cap. n. 47. — Spese per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca L. 30.000.000

SPESE DIVERSE

Cap. n. 48. — Spese casuali . L. 1.753

SERVIZIO ANTINCENDI

Cap. n. 53. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e legge regionale 22 gennaio 1962, n. 7) . L. 17.000.000

FONDI SPECIALI

Cap. n. 56. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 510.190.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 63. — Spese, contributi e sussidi per intensificare la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante . L. 20.000.000

Cap. n. 64. — Spese, contributi e sussidi a sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, a favore della zootecnia L. 17.500.000

COOPERAZIONE

Cap. n. 66. — Contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute (art. 28, primo comma della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e articoli 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8) L. 10.000.000

ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 67. — Spese e contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore dell'economia montana e delle foreste; spese per la compilazione di elaborati statistici e documentazioni fotografiche e cinematografiche. Spese e contributi per iniziative interessanti la natura (art. 4, n. 10 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5) L. 3.000.000

ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 74. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L. 100.000.000

Cap. n. 75. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza . . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 76. — Concorso nella spesa per borse di studio riservate dall'Università di Padova a studenti della regione meritevoli e bisognosi . . . . L. 400.000

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Cap. n. 77. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati bisognosi . L. 1.000.000

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI

Cap. n. 80. — Sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori (legge regionale 9 agosto 1957, n. 15) . . . . L. 3.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ONERI PATRIMONIALI

Cap. n. 85. — Disavanzo dell'Azienda speciale per la gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno (legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9) . . . . L. 53.396.987

AGRICOLTURA

Cap. n. 105. — Spese per sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonchè per studi e ricerche, a termini dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 43, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni . L. 555.000.000

Cap. n. 108. — Sussidi a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi (art. 10 della legge 2 giugno 1961, n 454) . . . . L. 90.000.000

CACCIA E PESCA

Cap. n. 127. — Spese e contributi per iniziative intese a proteggere ed incrementare la fauna venatoria . . . . L. 8.000.000

ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 133. — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per la istituzione di campi dimostrativi anche con erbe officinali . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 136. — Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, a favore dei territori montani . . . . . L. 45.000.000

Cap. n. 138. — Spese per la concessione di contributi ed anticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . L. 185.000.000

Cap. n. 142. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . L. 150.000.000

TURISMO

Cap. n. 158. — Contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle associazioni « pro loco » della Regione (legge regionale 23 agosto 1958, n. 18) . . . . . . L. 12.000.000

Cap. n. 163. — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico L. 5.000.000

Cap. n. 164. — Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) . . L. 20.000.000

Cap. n. 165. — Spese per l'acquisto e la diffusione di materiale fotografico, cartografico ed editoriale di interesse turistico, per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici . . . . L. 5.000.000

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 172. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, della direzione, dell'assistenza e collaudo di lavori pubblici e di opere di interesse generale; contributi e sussidi ad Enti locali della Regione per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza . . . . L. 10.000.000

FINANZA LOCALE

Cap. n. 189. — Fondo per adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge (art. 70, secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34) . . . . L. 100.000.000

LIBRO FONDIARIO

Cap. n. 191. — Spese per l'esecuzione di corsi preparatori di istruzione per aspiranti al conseguimento del diploma di abilitazione a conservatore del Libro fondiario . . . . L. 200.000

ASSISTENZA SOCIALE

Cap n. 195. — Sussidio straordinario alla Scuola superiore di servizio sociale per il funzionamento della Scuola medesima . . . L. 3.000.000

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Cap. n. 201. — Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura e di altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera, compreso l'arredamento di locali adibiti all'assistenza stessa . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 202. — Contributi per l'acquisto e il riattamento di immobili destinati all'assistenza sanitaria e ospedaliera e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento degli stessi . . . . L. 15.000.000

TOTALE . . . L. 2.842.188.740

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 68. — Spese per lavori di manutenzione ordinaria delle opere idraulico-forestali esistenti, per la manutenzione, riparazione delle attrezzature in dotazione, nonchè per il funzionamento e la gestione dei magazzini di deposito.

Cap. n. 143. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito e stagionatura segati, fabbricati, ponti ed acquedotti; per l'acquisto di fabbricati, macchinari e attrezzature particolari, nonchè di mezzi speciali per il trasporto di prodotti boschivi e per l'impianto di opifici, linee elettriche, telefoniche e di via aeree.

TABELLA C

Tabella di variazione al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1965

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1964 . . . . . L. 11.984.628

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 17.000.000

TOTALE . . . L. 28.984.628

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

al Corpo permanente di Trento . . . . L. 5.200.000

al Corpo permanente di Bolzano . . . . L. 1.800.000

L. 7.000.000

Art. 3. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'art. 33, lettera *b*), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . . L. 10.000.000

Art. 6. — Avanzo di gestione da versare alla Regione . . . . L. 11.984.628

TOTALE . . . L. 28.984.628

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1965

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1964 . . . . . L. 4.011.067

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . L. 5.200.000

TOTALE . . . L. 9.211.067

SPESA

In aumento:

Art. 5. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale . . L. 6.111.067

Art. 11 (*modificata la denominazione*). — Spese per l'effettuazione di corsi di istruzione e di addestramento del personale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco (art. 5, legge regionale 20 agosto 1954, n. 24) . . . . . L. 500.000

Art. 20. — Spese per acquisto e manutenzione straordinaria degli automezzi e motomezzi e del materiale tecnico; spese per la manutenzione straordinaria dell'elicottero . L. 2.600.000

TOTALE . . . L. 9.211.067

Allegato 2 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1964 . . . . . L. 1.240.868

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . L. 1.800.000

TOTALE . . . L. 3.040.868

SPESA

In aumento:

Art. 5. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale . L. 40.868

Art. 11 (*modificata la denominazione*). — Spese per l'effettuazione di corsi di istruzione e di addestramento del personale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco (art. 5, legge regionale 20 agosto 1954, n. 24). . . . . . L. 3.040.868

TOTALE . . . L. 3.040.868

(7260)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.